

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione dei progetti e lo stanziamento di un sussidio
per l'ampliamento e l'attrezzatura della Centrale del burro
in Bellinzona

(del 23 agosto 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Lo sviluppo e la valorizzazione della nostra produzione lattifera hanno segnato un altro importante passo: il riconoscimento di « Centrale del burro » concesso dalla Unione centrale produttori svizzeri di latte alla Federazione ticinese dei produttori di latte. Tale riconoscimento comporta la applicazione del marchio di qualità FLORALP (di proprietà della citata Unione centrale) al burro fabbricato nel caseificio di Bellinzona. Il marchio viene concesso perchè la fabbricazione corrisponde ai requisiti qualitativi richiesti e la panna ticinese ha assunto una notevole importanza quantitativa.

Infatti, nel 1952 si è iniziata la creazione dei posti di scrematura del latte nelle località montane, dove non esiste la possibilità pratica di invio del latte di consumo ai centri. I risultati ottenuti hanno dimostrato che è, codesto, il modo più razionale di utilizzazione delle eccedenze di latte: i contadini possono vendere la panna ricavata dal latte alla Centrale di Bellinzona e impiegare il latte scremato nell'allevamento e nell'ingrassamento del bestiame. Da ciò può derivare un sensibile miglioramento del bestiame, essendo l'allevatore direttamente interessato alla selezione funzionale.

I posti di scrematura attualmente in funzione sono una trentina; altri sono in via di formazione. Dai dati che seguono si può dedurre lo sviluppo della produzione di burro presso la Centrale:

A n n o :	<i>Panna trasformata in burro e consegnata dai posti di scrematura :</i>	<i>Importo pagato ai produttori</i>
	(kg. di burro)	Fr.
1951	—,—	—,—
1952	1.929,8	17.465,—
1953	33.294,9	306.077,—
1954	55.612,9	511.204,—

L'importo di oltre mezzo milione di franchi corrisposto ai produttori dei centri di scrematura ha senza dubbio la sua importanza economica per le popolazioni della montagna. Prima della creazione dei centri di scrematura i produttori utilizzavano individualmente l'eccedenza di latte, trasformandola in burro e formaggi magri, per lo più di scadente o mediocre qualità (dati i piccoli quantitativi e le attrezzature rudimentali) e di difficile smercio. Attraverso i centri di scrematura ricavano integralmente il valore delle eccedenze di latte e possono contare su un guadagno sicuro per la loro economia domestica. La Federazione non riceve nella sua Centrale soltanto la panna, ma anche le eccedenze di latte e le trasforma anch'esse in burro. Ecco i dati dell'ultimo quinquennio:

<i>Anno:</i>	<i>Eccedenze di latte trasformate in burro (kg. di burro)</i>	<i>Valore Fr.</i>
1950	3.344,1	30.264,10
1951	6.139,6	55.563,40
1952	7.579,5	68.594,45
1953	29.487,7	271.464,85
1954	55.946,5	514.911,10

<i>Anno:</i>	<i>Produzione totale kg. di burro</i>	<i>Valore Fr.</i>
1950	3.344,1	30.264,10
1951	6.139,6	55.563,40
1952	9.509,5	86.059,75
1953	62.782,7	577.542,25
1954	111.599,4	1.026.115,15

Dai 33 quintali di burro del 1950 siamo passati ad oltre mille quintali per un valore di oltre un milione di franchi. Ciò che dimostra l'importanza della organizzazione cooperativa dei produttori, se diretta da uomini capaci e di buona volontà e aiutati come sono dal Dipartimento dell'agricoltura attraverso i suoi servizi.

La Federazione ticinese dei produttori di latte ha esaminato la nuova situazione derivante dal riconoscimento come «Centrale del burro» e dallo sviluppo della produzione, in rapporto alla attrezzatura del burrificio, ed ha constatato che questa non risponde più alle nuove esigenze. Occorre pertanto eseguire un ampliamento della costruzione adibita a Centrale del burro e una completazione della sua attrezzatura. Il progetto e il preventivo allegati comportano una spesa complessiva di Fr. 170.000,— sulla quale è richiesta la partecipazione cantonale del 25 %, che preavvisiamo favorevolmente.

Dalla fine della guerra, lo sviluppo organizzativo della produzione lattifera ticinese ha promosso quello edile della Federazione dei produttori: il 1. agosto 1948 segna l'inizio con l'acquisto dell'ex-caseificio Ghisletta a Nocca (spesa Fr. 200.000,— interamente a carico della Federazione), seguito nel 1950 dalla costruzione della latteria, del caseificio e delle cantine per il formaggio, con una spesa di Fr. 664.000,— al beneficio di un sussidio cantonale di Fr. 142.000,—; nel 1952 dalla sistemazione parziale dell'ex-caseificio per un importo di franchi 100.000,— senza partecipazione statale; nel 1954 dalla costruzione di un porcile a Giubiasco, della capacità di ca. 800 capi, con una spesa di Fr. 200.000,—; nel 1955 dall'acquisto della proprietà Torti con una spesa di Fr. 80.000,— per il progettato ingrandimento del burrificio.

Il finanziamento delle costruzioni e degli acquisti è avvenuto mediante prestiti dalla Unione centrale dei produttori svizzeri di latte e dalle Banche ticinesi. Il nuovo onere può essere sopportato dalla Federazione, mediante accensione di un nuovo prestito presso la Unione centrale citata e con la concessione di un sussidio del 25 % da parte del Cantone.

Raccomandiamo alla vostra approvazione l'annesso disegno di decreto e vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione dei progetti ed il sussidiamento
dell'ampliamento e l'attrezzatura della Centrale del burro in Bellinzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 agosto 1955 n. 570 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati i progetti per l'ampliamento e l'attrezzatura della Centrale del burro, di proprietà della Federazione ticinese dei produttori di latte in Bellinzona.

Art. 2. — E' concesso il sussidio del 25 % sulla spesa sussidiabile di franchi 170.000,—, al massimo Fr. 42.500,—.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato dopo la presentazione delle relative pezze giustificative e l'approvazione delle liquidazioni.

Art. 4. — La spesa non è soggetta alle riduzioni contemplate dai decreti legislativi sui provvedimenti finanziari e sarà iscritta alle uscite del Dipartimento dell'agricoltura, sotto la voce di bilancio 1.1.3.20.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

